

Universitäts- und Landesbibliothek Tirol

I processi per Nomi, Castelcorno e la dogana di S. Martino a Trento

Neugebauer, Hugo

Rovereto, 1912

III.

per conquistare i quattro castelli ⁽¹⁾. Castelnuovo e Castellano rimasero da quel tempo in poi feudi capitolari della famiglia Lodron.

III.

Durante l'assalto notturno contro Castelnuovo donna Prassede era stata separata dal marito.

Col favor della notte e delle tenebre, il piccolo Giorgio — figlioccio del vescovo! — in braccio e Mattia non ancor nato in seno, si avviò alla patria sua Brettenberg. Un pietoso destino diede a lei un secondo marito nel cavalleresco barone Ulrico de Brandis, governatore di Feldkirch, e un valido propugnatore dei suoi diritti e di quelli dei figli minorenni.

E per dir la verità, non si può proprio affermare che Ulrico abbia mostrato in tale questione poca pazienza e costanza!

Più volte scese egli stesso in compagnia di amici a Trento dal vescovo Giorgio e poi dal vescovo Giovanni, andò a Innsbruck dal duca Sigismondo, mandò messi e qua e là: tutto fu inutile. Con ogni pretesto i vescovi seppero trascinar per le lunghe le trattative ⁽²⁾, sin che a Ulrico scappò la pazienza e per aver giustizia si rivolse all'imperatore.

Nel 1466 mandò alla corte imperiale Francesco Sproll. Questi tornò con una missiva, che è andata smarrita, ma il cui tenore era eguale a quello d'una seconda missiva che ci è conservata. Avendo il vescovo tenuto in non cale l'ordine dell'imperatore, il Brandis rimandò alla corte lo Sproll in compagnia di Giorgio Castelbarco. I due riportarono una nuova missiva, datata da Wiener Neustadt ai 2 dicembre 1469 ⁽³⁾, e in essa l'imperatore comandava, conforme alla richiesta di Ulrico Brandis, al vescovo tridentino Giovanni, di restituire agli eredi di Giovanni Castelbarco entro quindici giorni le quattro rocche di Castellano, Castelnuovo, Castelcorno e Nomi che i conti Pietro e fu Giorgio di Lodron avevano a mano armata strappata al fu Giovanni di Castelbarco, oppure di venire a un accordo amichevole cogli eredi riguardo alle rocche

⁽¹⁾ Così sta nel rapporto orale degli avvocati di Trento del venerdì dopo Invocavit 1472. (Pestarchiv 31, 64). Secondo la loro deposizione scritta dello stesso giorno il vescovo dovette pagare i seicento ducati per Nomi (l. c.)

⁽²⁾ A. t. t. 16 m, o e segg.

⁽³⁾ A. t. t. 16, d.

sopra nominate. „Ma se Tu — finisce la lettera — ti rifiuti di farlo, per il quarantesimo quinto giorno, dopo trascorsi i quindici giorni, Ti citiamo davanti al Nostro tribunale per render conto del tuo agire.“

Ai 16 febbraio 1470 Francesco Sproll consegnò la lettera imperiale al vescovo Giovanni di Trento nella grande stanza superiore del Castello del Buonconsiglio, dopo di che il vescovo si ritirò con alcuni suoi consiglieri. La risposta fu: Se la conquista delle rocche sia avvenuta proprio come il Brandis l'ha esposta all'imperatore io non sò. Questo solo sò, che io tengo due⁽¹⁾ delle quattro rocche in buona fede. Ciò non di meno voglio trattare all'amichevole col barone de Brandis per le due castella, tanto più che ò da elevare contro lui una controaccusa per il dazio di Trento, che sua moglie Prassede detiene illegittimamente da parecchi anni⁽²⁾.

Senza entrare in trattative amichevoli sì, ma pur sospette, il Brandis ricorse di nuovo alla corte e ottenne un ordine imperiale, diretto ai prepositi di Gries e di S. Michele perchè rappaciassero i due contendenti.

Il lunedì dopo la festa di S. Croce del 1470 il Brandis avvertì il vescovo che aveva già avvisati i due giudici delegati del loro incarico⁽³⁾.

Purtroppo i due prepositi non arrivarono a soddisfare al loro incarico perchè uno morì poco tempo dopo⁽⁴⁾, e l'altro era affetto di consunzione⁽⁵⁾. Il processo ebbe quindi un nuovo incaglio, finchè l'imperatore in seguito alle istanze di Ulrico de Brandis affidò al duca Sigismondo l'incarico di continuarlo.

„Voglia il duca,“ si dice in questa prima⁽⁶⁾ missiva imperiale dei 25 gennaio 1471, „chiamare le due parti davanti a sè, sentir le loro ragioni e tentare di accomodarle all'amichevole. E

(1) Nomi e Castelcorno.

(2) A. t. l. 33, 15.

(3) A. t. t. 16 n.

(4) Corrado III, preposito di S. Michele.

(5) Giovanni VIII, preposito di Gries († 1477). Al contrario gli avvocati dei baroni Castelbarco nel loro ricorso dei 3 dicembre 1479 (a. t. t. 16 segg.) affermarono che il preposito di S. Michele era stato rifiutato „perchè sospetto.“

(6) Era la prima diretta al duca.

se questo non gli venisse fatto, voglia decidere la loro questione con una sentenza giudiziaria“ (1).

In un dibattito amichevole che tenne il lunedì dopo Ognissanti del 1471 a Bolzano, il duca Sigismondo s'adoperò per riavvicinare le due parti contendenti, ma il dissidio si fece ancor più acuto e il duca rimise il giudizio al mercoledì prima della conversione di S. Paolo (2). Verso domanda espressa dal vescovo ordinò a tutti i suoi impiegati e a' suoi sudditi di dare al vescovo ogni informazione ch'egli chiedesse (3).

Il vescovo Giovanni approfittò largamente dell'intervallo fino al prossimo giudizio. Già nell'amichevole dibattito di Bolzano non aveva fatto nessun mistero della sua controaccusa e per dare una maggior forza alle sue pretese ottenne dalla corte una seconda missiva imperiale per il duca. In questa lettera, data da Vienna ai 2 dicembre 1471 (4) l'imperatore avvertiva il duca di ascoltare insieme con consiglieri laici ed ecclesiastici (5) le due parti e il vescovo di Trento specialmente per la sua accusa e i suoi diritti su Castelcorno e il dazio, o se il duca fosse impedito, di delegare dei giudici sostituti. Si vede che nel frattempo il vescovo aveva estesa la controaccusa anche su Castelcorno.

Questa seconda missiva imperiale il vescovo la spedì al duca martedì dopo l'Epifania per mezzo del suo messo giurato Lorenzo, pregando di voler rimettere a una data posteriore il giudizio stabilito per il dì della conversione di S. Paolo (6). Il duca ormai l'aveva fatto già per altri suoi motivi, e il martedì dopo la festa di S. Antonio, fece rispondere al vescovo che aveva già rinviato il giorno e precisamente fino a venerdì dopo Invocavit del 1472 (7).

In quel giorno si venne a un vivace scambio di parole a cagione della seconda missiva imperiale: Trento insistette che fosse sentita anche questa missiva, il Brandis invece vi si oppose e anche il duca Sigismondo, che allora presiedeva personalmente il

(1) Pestarchiv 31, 64.

(2) A. t. t. 16 n e p.

(3) Festa di S. Nicolò 1471, Bolzano (a. t. t. 16 o). Parimenti avrà ordinato di sodisfare anche la richiesta del Brandis di avere delle informazioni, ma la lettera manca.

(4) A. t. t. 16 r.

(5) Quest'aggiunta non appare nella prima lettera.

(6) e (7) l. c.

giudizio, sulle prime era disposto a lasciarla da parte senza leggerla, ma poi cedette alla domanda di Trento. Dopo che la lettera fu letta, si vide chiaro perchè il duca aveva voluto sopprimerla: il Brandis fece valere l'obbiezione che questa seconda lettera a lui non era stata punto comunicata, e lui non era stato citato in base alla lettera e che quindi non si sentiva per nulla obbligato ad attenersi a essa. E poi la prima lettera era diretta al duca solo, la seconda era diretta anche al vescovo, la seconda lettera non parlava di quattro, ma solo di due castelli e del dazio ⁽¹⁾, e che infine Trento possedeva già i castelli, che voleva ottenere colla sua controaccusa. Il giudice non doveva lasciarsi impressionare dalla (seconda) lettera contraddittoria, ma seguire a tutto rigore la prima.

Malgrado questa opposizione gli avvocati di Trento riuscirono a far passare la loro recriminazione, esponendo le ragioni in forza delle quali il loro signore faceva causa per i due castelli e il dazio. Il Brandis protestò energicamente che il dazio fosse tirato in causa, perchè questo riguardava solo sua moglie Prassede e non i suoi figliastri, e domandò che ai suoi pupilli fossero dati gli utili e gli usufrutti dei castelli, che potevano dimostrare di possedere legittimamente. In fine toccò anche della proprietà dei castelli, facendo così capire che li considerava quali feudi tirolesi. E ribattevano gli avvocati di Trento che i castelli erano feudi capitolari e chi affermasse il contrario, doveva portarne le prove, e cercarono di sottrarsi alle richieste del Brandis adducendo che il vescovo n'era possessore in buona fede. Ma il Brandis imperterrito aveva sempre d'occhio chi „portava sulle spalle ancor la preda“ e lo invitava a lasciar la presa. Gli avvocati di Trento si richiamarono alla seconda missiva imperiale, gettarono la colpa della conquista violenta tutta sulle spalle dei conti Lodron e domandarono del tempo per assumere informazioni, ossia chiesero congedo per sentire i testimoni. In fine presentarono ai giudici le loro pretese in iscritto.

(1) Non è vero: anche la lettera seconda nomina prima i quattro castelli e poi restringe la recriminazione di Trento, non a due castelli e al dazio, ma a Castelforno e al dazio. Trento invece estese la sua procura (di lunedì dopo Invo-cavit) per la controaccusa a Castelforno, al dazio e a Nomi, richiamandosi espressamente alla seconda missiva imperiale (? !).

In quest'atto essi riaffermavano con tutta energia che i quattro castelli erano feudi del Capitolo e che essendosi Giovanni di Castelbarco rifiutato di lasciarsene investire, erano decaduti e ridiventati liberi, e domandavano che gli eredi non dovessero ottenere i castelli sin che non fosse stata decisa la loro proprietà. Nello stesso tempo cercavano di elevare le domande d'indenizzo di Trento tanto che una parte andasse anche a beneficio del Capitolo, sicchè dunque l'avversario non solo avrebbe dovuto rimettere il prezzo dei possessi contestati, ma anche pagare del suo denaro il resto dell'indennità. Da ultimo gli avvocati domandavano che il Capitolo riavesse gli usufrutti del piccolo dazio e venissero respinte le pretese che gli eredi elevavano su Castelcorno e su Nomi.

E dopo che il de Brandis fece la sua replica e richiese che tale atto fosse rigettato, il duca sciolse il giudizio.

Il sabato prima di *Oculi* il duca passò la causa al vescovo di Bressanone Giorgio e al commendatore provinciale del baliato all'Adige, Enrico de Freyberg; quali giudici sostituiti, e questi già al seguente lunedì cominciarono il giudizio al posto del duca.

Questa volta gli avvocati di Trento presentarono due atti di contenuto eguale, uno steso in latino, l'altro in tedesco. Richiedevano che l'accusa fosse udita insieme colla controaccusa e insieme decisa, come imponeva la (seconda) lettera imperiale, altrimenti tutto il processo sarebbe nullo. Contro Trento non si poteva elevare l'accusa di rapina, ma piuttosto l'accusa doveva esser fatta contro i Lodron.

La pretesa del Brandis di avere gli utili e usufrutti dei due castelli, senza ch'egli potesse dimostrarne il possesso legittimo, doveva essere respinta per una „ragione forte e inconfutabile,“ cioè era impossibile credere ch'egli poi volesse restituirli al Capitolo, invece c'era serio pericolo che il Brandis volesse darli o congiungerli con una signoria straniera (?!), come proprio tempo prima era avvenuto (1).

Questi atti non furono accettati per l'opposizione del Brandis.

Il giorno addietro, dunque il martedì dopo *Oculi*, i giudici sostituiti si presero per deliberare una dilazione di sei settimane

(1) Si vede subito: gli avvocati di Trento nella scelta dei mezzi per far maggior impressione colla loro controaccusa, eran tutt'altro che scrupolosi!

e tre giorni, ossia citarono le due parti contendenti a Bressanone per il venerdì prima della festa di S. Giorgio. E ancor di nuovo procrastinarono il giudizio e lo fissarono per il venerdì della settimana di Pentecoste. Ma nemmeno in quel giorno poterono tener giudizio, perchè il commendatore dovette andarsene in Carinzia, dove gli era morto un fratello, e quindi il giudizio fu rinviato ancora e precisamente al dì di S. Erasmo a Bolzano.

Mentre che il commendatore stava nella Carinzia, Giorgio vescovo di Bressanone ricevette dal duca Sigismondo una terza lettera dell'imperatore Federico, in data 7 aprile 1472, che il vescovo di Trento, Giovanni, aveva frattanto ottenuta⁽¹⁾. Nella lettera l'imperatore ingiungeva al duca di raccomandare caldamente ai giudici sostituti di udire la recriminazione di Trento per Castelforno e il piccolo dazio insieme coll'accusa del Brandis e poi decidere la questione o in via amichevole o con una sentenza legale⁽²⁾.

Nel giudizio di Bolzano i giudici sostituti del duca tentarono ancora una volta di rappacificare i due litiganti ma indarno. Allora s'accorsero d'un tratto che avevano dimenticato di scegliere gli assessori che aveva ordinato l'imperatore nella seconda e nella terza lettera. Giacchè poi il duca gli avrebbe citati a sè insieme cogli avvocati vescovili per certe questioni, che li riguardavano, rinviarono il dibattimento ancora e precisamente a due settimane dopo S. Erasmo a Innsbruck.

Qui i sostituti tentarono ancora di comporre i due litiganti senza ricorrere alla legge e alcuni consiglieri del duca gli aiutarono. Per queste trattative il dibattimento venne ritardato fino al martedì dopo S. Giovanni, la sera del solstizio estivo. Anche allora non fu possibile giungere a un accordo, e i giudici finalmente diedero la seguente sentenza interlocutoria:

„In merito all'accusa di Ulrico de Brandis, procuratore di sua moglie e dei figliastri, per rapina di due castelli⁽³⁾, e alla

(1) Nel suo ricorso al tribunale camerale vescovo Giovanni riferisce d'aver consegnata personalmente la lettera il venerdì dopo S. Vito a Innsbruck. Poco dopo pare che abbia lasciata la città.

(2) A. t. t. 16 r.

(3) Il Brandis intanto aveva ristretto la sua accusa a Nomi e a Castelforno. Per le rocche Castelnovo e Castellano intentò un processo speciale coi Lodron. (Sarà trattato più tardi).

controaccusa del vescovo Giovanni di Trento per un castello ⁽¹⁾, noi quali giudici sostituti del duca Sigismondo decidiamo che ad ambedue i contendenti sia data facoltà di produrre i documenti dimostranti i loro diritti.“

Con questa interlocutoria non accontentarono nè l'uno nè l'altro: Trento dichiarò che non intendeva affatto di recedere da quanto avevano domandato i suoi avvocati, che si richiamava alle due lettere imperiali che aveva ottenuto dopo la prima, e protestando contro la decisione dei giudici, domandò del tempo per assumere informazioni. Il Brandis a sua volta „*protestò de appellando*“ come si diceva allora nella lingua giuridica tutta infiltrata di termini romani. I giudici quindi citarono le due parti colle testimonianze per venerdì dopo S. Giovanni Battista.

Quel venerdì il Brandis domandò la sentenza dei giudici scritta e suggellata, e del tempo per assumere anche lui testimonianze. Quel medesimo giorno i giudici citarono davanti a sè il vescovo di Trento in persona.

Il primo luglio 1472, il vescovo Giovanni comparve, ma non davanti ai giudici sostituti, bensì in casa del cittadino Enrico Meuntelberger, dov'era disceso, e secondo tutte le norme legali contro la sentenza dei giudici sostituti del duca fece appello all'imperatore, quale supremo giudice della causa. E chiese pure di poter produrre tutti i documenti comprovanti i suoi diritti ⁽²⁾. In tal modo il processo davanti ai giudici sostituti era interrotto e stette fermo, sinchè per ricorso del vescovo da Wiener Neustadt venne un nuovo ordine imperiale in data 14 agosto 1472: il duca e i suoi giudici sostituti non dovevano procedere più contro Trento, perchè la causa pendeva ora al giudizio camerale. Qualunque cosa facessero si doveva considerare come invalida e nulla. Questa lettera i giudici l'ebbero a Bressanone il lunedì dopo S. Martino, dopo di che essi non si curarono più della questione e la deferirono all'imperatore ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Escludendo dalla decisione il dazio, i giudici agivano contrariamente alla seconda e terza lettera imperiale.

⁽²⁾ A. t. t. 16 e. Il ricorso fu presentato al tribunale camerale da Enrico Hinderbach, fratello di Giovanni, e Gregorlo Playkchner, segretario privato del vescovo: procura del giorno di S. Margarita 1472 (a. t. t. 16 o).

⁽³⁾ Pestarchiv 31, 64.

E parrebbe dunque che ciò fosse successo senz'altro, ma in realtà le cose stavano ben altrimenti. Come è stato osservato, il duca non aveva obbedito a puntino alle missive imperiali e anche i giudici sostituti non avevano adempiuto il loro incarico, come sarebbe stato loro dovere. Questo procedere irregolare doveva emergere dagli atti del processo e noi intendiamo subito perchè i signori tanto stentavano a dar gli atti fuori delle loro mani. Il notaio Giovanni Verber, segretario della cancelleria vescovile, fece di tutto per avere gli atti, ricorse perfino a una monitoria imperiale, ma i giudici lo mandarono da Bolzano a Bressanone, da Bressanone a Innsbruck, donde poi il segretario privato del duca Ulrico Kneusel lo rimandò a Bressanone. Finalmente il Verber tornò a casa, ma a mani vuote ⁽¹⁾. Solo dopo una seconda monitoria imperiale diretta allo stesso vescovo Giorgio ai 9 dicembre 1472 ⁽²⁾, questi consegnò gli atti ⁽³⁾, e così il processo poté cominciare davanti al giudizio camerale.

Ai 7 e ai 17 luglio 1473 gli avvocati delle due parti rinnovarono le loro accuse e le loro pretese vicendevoli davanti al giudizio camerale, che era allora presieduto dall'arcivescovo magentino Adolfo, arcicancelliere del sacro romano impero ⁽⁴⁾.

L'avvocato del vescovo Giovanni domandò che l'interlocutoria dei giudici sostituti di duca Sigismondo fosse dichiarata nulla; l'avvocato del Brandis al contrario affermò che Trento avendo domandato una missiva imperiale per duca Sigismondo quale giudice delegato dall'imperatore, aveva lasciato cadere il ricorso, che ora voleva rinnovare. Al contrario Trento affermò: Davanti al duca l'opponente aveva accusato i conti Lodron e non il vescovo, e i giudici sostituti del duca avevano tenuto in non cale l'ordine imperiale, di sentire l'accusa insieme colla controaccusa e di deciderle contemporaneamente. Per questo motivo tutto il procedimento che aveva condotto all'interlocutoria, era da ritenersi invalido e Trento non era tenuta a reagire alle obiezioni dell'opponente.

Poco dopo il processo s'impigliò. Solo nel maggio dell'anno seguente (1474) ⁽⁵⁾ il litigio avvocatesco davanti al giudizio ca-

⁽¹⁾ A. t. I. 33, 9.

⁽²⁾ A. t. t. 16 r.

⁽³⁾ A. t. I. 33, 3.

⁽⁴⁾ Pestarchiv 31, 64. A. t. t. 16 cc.

⁽⁵⁾ Pestarchiv 31, 64.

merale cominciò di nuovo, ma senza dirci nulla di nuovo e senza far progredire anche d'un dito la questione. Però ora l'avvocato di Trento ammise almeno che i giudici sostituiti non avevano respinta *a limine* la controaccusa del vescovo, ma che l'avevano ristretta alle pretese su Castelcorno.

Agli 11 giugno 1474 finalmente il giudizio camerale diede la seguente sentenza legale: L'interlocutoria dei giudici sostituiti del duca Sigismondo è senza valore e nulla; Trento à avuto diritto a far ricorso e il tribunale camerale à il diritto di risolvere la questione principale. Infine l'opponente è tenuto a rifondere al Capitolo le spese per il ricorso (1).

Sebbene l'imperatore Federico ai 14 luglio (2) avesse citata donna Prassede, i suoi figli e il loro tutore davanti al giudizio camerale „per vedere e sentire i danni e le spese“ che il vescovo aveva avuto per il ricorso e che l'opponente doveva risarcire, pare però che il vescovo non ne abbia avuto tanto desiderio. E se anche ciò fosse stato, non si sarebbe nè veduto, nè sentito alcunchè, perchè solo ai 4 settembre 1479 (3) il vescovo spedì alla cancelleria imperiale la lista delle spese (4). Ai 13 novembre il baron (Mattia) Castelbarco che intanto era diventato maggiorenne presentò un atto, e da esso risulta che l'audizione dei testi era finita e s'era entrati ormai nella fase principale del processo (5). Contro questo atto replicò Trento ai 19 novembre, e il Castelbarco ai 3 dicembre (6) fece una contro replica.

Nell'atto citato il Castelbarco infirmava le deposizioni dei testimoni, che il preposto di S. Michele aveva interrogati obbedendo alla lettera imperiale che il vescovo Giovanni aveva ottenuto, perchè il preposito e così pure i testimoni stessi e i notai

(1) Pestarchiv 31, 64, a. t. t. 16 c e 16.

(2) A. t. t. 16 k.

(3) Pestarchiv 31, 64.

(4) Dalle parole prime che Trento premette alla lista risulta che non c'è nessuna lacuna negli atti del processo. Trento dunque aveva avuto bisogno di oltre cinque anni per calcolare le spese del ricorso. Del resto da questa lista noi rileviamo un'altra cosa sorprendente avvenuta nel frattempo: nel 1478 l'arciduca (il titolo l'aveva dagli 8 dicembre 1477) verso richiesta del Brandis aveva fatto tenere un dibattito col vescovo.

(5) A. t. t. 16 segg.

(6) A. t. t. 16 segg.

erano dipendenti dal vescovo. Se ciò sia stato vero o nò, non si sa, ma è certamente falso che il Brandis stesso abbia pregato il preposto di dargli informazioni. E infatti l'avvocato di Castelbarco provò che la lettera del Brandis non era diretta al preposto di S. Michele che aveva sentito i testi, ma al suo predecessore, il quale non aveva nemmeno fatto a tempo di adempiere l'incarico imperiale (1).

Dopo che furono scambiati questi atti, la causa ebbe un nuovo intoppo e rimase lì per ben quattro anni. Ai 12 novembre 1483 i signori del giudizio camerale se ne ricordarono e citarono il vescovo Giovanni a un dibattimento definitivo per il primo giorno che si tenesse giudizio dopo l'Epifania (2).

Adesso però il processo va per le spicce. Già ai 31 gennaio 1484 i giudici camerale unanimemente sentenziarono. „Vescovo Giovanni di Trento è obbligato a consegnare alla baronessa Prassede de Brandis e ai suoi figli Giorgio e Mattia baroni di Castelbarco, i castelli Corno e Nomi insieme cogli utili e di lasciarli indisturbati nel possesso del dazio di S. Martino a Trento, e deve per di più rimborsare le spese e i danni che hanno sofferto nell'importo che fisserà il giudizio camerale.“ In pari tempo l'imperatore invitava il vescovo a rimettere entro sei settimane e tre giorni nei castelli donna Prassede e i figli, oppure se si rifiutasse, di venire 45 giorni dopo trascorso il termine anzidetto davanti al giudizio camerale e di vedere e sentire che si sarebbe fatta su domanda del suo avversario l'esecuzione dei beni mobili e immobili suoi e della chiesa, e di fare le sue opposizioni (3).

Il vescovo Giovanni quando ricevette una sentenza simile deve aver perso il lume degli occhi. Subito protestò contro la sentenza e in tali termini e modi, che i signori del giudizio camerale, di solito così riservati, ebbero a dichiarare che nessuno mai aveva osato di accusar loro e l'imperatore in un tal modo. Purtroppo non possediamo più la protesta del vescovo, ma dalla censura che l'imperatore gli fece infliggere sappiamo ch'egli rin-

(1) Si tratta del preposito Corrado III di S. Michele. Gli seguì poi Andrea Vilzer.

(2) (A. t. t. 16 r). Anche qui non v'è lacuna e si vede subito dalle parole della citazione: „Il processo rimasto finora indeciso causa le molteplici occupazioni nostre e dell'impero.“

(3) A. t. t. 16 r.

facciava ai giudici partigianeria e trascuratezza, e domandava in pari tempo che la sentenza non fosse eseguita e fosse dato corso alla sua controaccusa ⁽¹⁾.

In termini eguali, ma probabilmente più forti di quelli del reclamo contro la sentenza del giudizio camerale, è redatto il ricorso che il vescovo diresse alla corte di Roma. Veramente è conservato solo l'autografo dell'abbozzo con molte correzioni e aggiunte, e non è quindi escluso che certe espressioni siano state posteriormente moderate o cancellate, tanto più che la prima parte del ricorso risale ai 27 febbraio, quando era sotto la viva impressione della sentenza, e la seconda fu estesa solo nell'ottobre 1484. Se però si pensa che il vescovo aveva avuto l'audacia di lanciare in faccia ai giudici delle accuse, che dovevano ricadere sull'imperatore ⁽²⁾, pare tutt'altro che incredibile che le offese contro la persona dell'imperatore nella lettera spedita siano rimaste al posto stesso che avevano nell'abbozzo ⁽³⁾.

Mentre dunque il vescovo Giovanni da una parte denigrava la persona del capo dell'impero davanti ai cortigiani di Roma,

⁽¹⁾ A. t. t. 16 r segg. e rr.

⁽²⁾ E che sia vero, lo dice chiaro e tondo la censura.

⁽³⁾ Facendosi a considerare queste accuse in unione coi motivi che il vescovo adduce per dimostrare l'invalidità della sentenza, vien voglia più di riderne che di biasimarle.

Primo quidem eadem sententia nobis merito suspecta, quoniam ipso iure nulla et reprehensibilis existit ex eo, quia lata prima vel secunda hora noctis cum luminibus et non in die, quod est contra jus divinum et humanum et laudabilem ritum et consuetudinem omnium consistorum scilicet pape et aliorum regum, dominorum et principum et iudicum, nec obstat si dicatur, quod imperator tanquam dominus et supremus aliorum in temporalibus non ligetur hijs legibus sive consuetudinibus, sed est supra jus et presumitur in hoc dispensasse et communi usui et consuetudini voluisse preiudicare sive derogare, quia responderi potest, quod hoc non presumitur nisi hoc expresse diceretur et juri contrario derogaretur, quod tamen minime facere aut posse creditur, cum sit in jure divino fundatum et universali consuetudini (sic) et moribus omnium gentium atque hominum comprobatur, cui sua M^{tas} ita de facili derogare non debet, licet enim sit solutus legibus positivis, tamen hijs, que in ratione et honestate fundate sunt, princeps observare debet et tenetur, ut in L. digna vox ff de legibus et in Cle. Romani principes de jurejurando."

Ora se l'imperatore non aveva commesso altro delitto contro il diritto umano e divino, contro ragione e onestà che quello di aver emanata una sentenza a lume di lampada, egli poteva dormire i suoi sonni tranquilli.

sempre ostili all'impero, di fronte a un principe tedesco teneva invece un contegno non meno deplorabile adulando e piaggiando quella stessa persona, che poco prima aveva attaccato. Prova n'è l'abbozzo d'una lettera del vescovo a un alto dignitario ecclesiastico (non nominato), che evidentemente era bene visto a corte⁽¹⁾.

Scrivendogli il vescovo fingeva di esser ricorso a Roma solo mal volentieri, assererava persino che non c'era sulla faccia della terra un essere a cui egli fosse maggiormente attaccato che all'imperatore. Pregava il destinatario di persuadere l'imperatore se mai non approvasse il suo ricorso a Roma, a fingere d'ignorarlo, per non impedire che il ricorso avesse luogo.

Ma perchè l'imperatore non fosse offeso dal suo ricorso, egli (il vescovo) cercherebbe di far sì che la vertenza fosse affidata al cardinal di S. Marco⁽²⁾ o a quel di Siena⁽³⁾, ambedue fidi all'imperatore, oppure l'imperatore stesso la affidasse ai due o a uno di loro (!).

Un tale atto converrebbe (non solo all'imperatore ma anche) all'impero, perchè ambedue i cardinali erano principi dell'impero (?). Dopo alcuni altri frutti del suo giardino che offriva all'imperatore, si protestava d'essere suo umilissimo servo e „piegava in terra davanti a lui il ginocchio“⁽⁴⁾.

Quantunque il vescovo nel suo „scritto focoso“ avesse offeso non solo i giudici, ma anche lo stesso imperatore, questi si dichiarò disposto a occuparsi ancora della questione, offrendo anzitutto i suoi servigi per comporre amichevolmente i due litiganti⁽⁵⁾. I Castelbarco secondarono la sua iniziativa scegliendo come intermediario il conte Ugo de Werdenberg, amico del più giovane Castelbarco.

(1) A. t. t. 33, 9. Il vescovo à scritto questa lettera dopo che il suo segretario privato G. Playkchmer era tornato di corte portando la sentenza del giudizio camerale, dunque pochi di prima o dopo che aveva stesa la prima parte del suo ricorso (l. c.)

(2) Marco Barbo.

(3) Franc. Nanni Todeschini Piccolomini (?).

(4) Questa lettera confidenziale non solo getta una viva luce sul carattere servile del vescovo (specialmente se si confronta col ricorso a Roma), ma ci dice chiaramente che il vescovo nel suo processo coi Castelbarco aveva l'occhio soprattutto al dazio di Trento, che rendeva annualmente, stando alla sua confessione stessa, più delle due castella unite.

(5) A. t. t. 16 r, segg. e rr.

Anche questa volta era stato scelto dall'imperatore quale arbitro l'arciduca Sigismondo. Il conte Ugo andò dal vescovo colla missiva imperiale pregandolo a nome dell'imperatore di sottomettersi al giudizio, che l'arciduca Sigismondo doveva tenere per ordine imperiale (1).

Il vescovo acconsentì e mandò il suo canonico Giorgio Nothafft al dibattimento, che l'arciduca aveva fissato per il lunedì dopo la festa dell'Ascensione nel 1484 a Innsbruck (2). Ma nè a quel dibattimento, nè a quello successivo di martedì dopo il Corpusdomini a Bolzano, dove il vescovo intervenne in persona con un salvacondotto dell'arciduca (3), si potè raggiungere un accordo, perchè Mattia di Castelbarco si rifiutava di ricevere l'investizione delle due castella dal capitolo (4).

I Castelbarco stanchi ormai di tanti „amichevoli dibattimenti“ si ricordarono la sentenza imperiale che avevano ottenuta contro Trento e insistettero perchè le fosse dato corso. Ai 4 settembre comparvero al giudizio camerale a Graz che allora era presieduto dal vescovo Mattia di Seckau con altri consiglieri dell'imperatore e domandarono l'esecuzione contro i beni dell'ostinato vescovo e del capitolo. Già ai 9 settembre l'imperatore acconsentì invitando tutti i sudditi suoi e dell'impero a impadronirsi impunemente dei beni mobili e immobili del vescovo e della sua chiesa dovunque li trovassero, e a consegnarli ai fratelli Castelbarco (5).

Con suppliche ripetute e con reclami all'imperatore il vescovo Giovanni tentò d'indurlo a impedire o a troncare l'esecuzione, ma questa volta il giudizio camerale non cedette, e allora il vescovo presentò alla corte di Roma il suo ricorso, che aveva tenuto sotto chiave sin dalla fine di febbraio, dopo essersi più e più volte consultato col capitolo (6).

Mentre il vescovo stava consigliandosi coi canonici se dovesse ricorrere o nò a Roma contro la sentenza, l'arciduca Sigismondo gli fece rimettere una lettera, in cui Mattia di Castelbarco

(1) A. t. t. 16 segg.

(2) Maximiliana II b. 66.

(3) A. t. t. 16 r.

(4) Pestarchiv 31, 64. Si vede del resto quanto si sentivano sicuri già allora i Castelbarco!

(5) Pestarchiv 31, 64. A. t. t. 16 segg.

(6) A. t. I. 33, 15.

si offriva di tentare ancora un accordo amichevole⁽¹⁾. Per la seconda volta il vescovo acconsentì e l'arciduca fissò ai due contendenti il giorno del dibattimento per la festa di S. Martino a Bolzano. Ma questa volta ancora i due contendenti si separarono inconciliati; l'antico dissidio rimase, perchè i Castelbarco s'erano ben dichiarati pronti a ricevere in feudo dal capitolo i due castelli e il dazio, ma il vescovo non voleva saperne di lasciar decidere all'arciduca quanto dovesse pagare delle spese del processo ognuno dei contendenti⁽²⁾.

Frattanto un altro espediente era stato messo in opera e l'autore n'era il decano del duomo Giorgio de Terlago. Egli s'era avvicinato al cardinale di Aleria⁽³⁾, primo referendario papale e aveva ben ben trattato con tutte le regole dell'arte suasoria questo „grande uomo“ per renderlo accessibile ai desideri di Trento. Il Terlago cioè non aveva scelto quell'eminente persona come intercessore, essa era solo l'ostacolo che egli doveva vincere. Ed ecco!.. non solo egli arrivò a vincerlo, ma persino lo trasse dalla parte di Trento⁽⁴⁾.

Alla metà di novembre il decano ricevette un ordine per il cardinal di S. Marco patriarca di Aquileia che facesse da arbitro, e poi un breve per l'arciduca Sigismondo e uno per l'imperatore⁽⁵⁾, coi quali il papa (Innocenzo VIII) ricordava ai due principi la sentenza dell'arcivescovo di Magonza Adolfo (degli 11 giugno 1474), alla quale contraddiceva la sentenza del giudizio camerale (dei 31 gennaio 1484) e gli ammoniva a non permettere che Trento fosse derubato dei due castelli tanto più che i baroni Castelbarco erano potenti signori che potevan far gran male al Capitolo⁽⁶⁾. I due brevi furono stesi solo all'ultimo di novembre. Il cardinal di S. Marco da canto suo aveva disimpegnato il suo

(1) A. t. t. 16 segg.

(2) A. t. t. 16 segg.

(3) Ardicino della Porta?

(4) Così dice la relazione del decano al vescovo (a. t. l. 33, 15).

(5) I. c.

(6) È bello il vedere come in questa monitoria il principio della „ragion del più forte“ sia espresso senza tante circonlocuzioni; caratteristico per la politica romana che non era stato l'arcicancelliere dell'impero tedesco a dar la sentenza, ma l'arcivescovo di Magonza, e che tale sentenza ora si contrapponeva a quella del giudizio camerale.

incarico già ai 17 novembre 1484, e quale giudice arbitro delegato dal papa nel ricorso del vescovo di Trento, aveva invitato gli ecclesiastici del capitolo di Trento ad annunziare giù dal pergamo ai fratelli Castelbarco, sei giorni dopo che avevano ricevuta la sua lettera, che essi erano tenuti a presentarsi a lui o al suo delegato per render conto dei castelli e del dazio di S. Martino e precisamente il trentesimo giorno seguente (1).

Lo ripeto: il cardinale si sbrighò in quel modo del suo incarico, perchè di ciò non si fa poi più parola. Tanto maggiore invece fu l'energia che impiegò l'arciduca Sigismondo perchè questo processo che ormai cominciava a stancarlo, avesse una pronta fine. Il mezzo di cui si servì fu, a dir vero, poco pulito: egli concluse un patto secreto coi Castelbarco, col quale essi seguendo le orme dei loro maggiori si obbligavano a ricevere in feudo i castelli di Corno e di Nomi dal Tirolo nel caso che essi ne rientrassero in possesso secondo la sentenza imperiale, che avevano ottenuta contro il vescovo (2). Il richiamo alla sentenza imperiale e l'inciso „come ànno fatto i vostri maggiori“ attenua un poco la partigianeria di tale contratto, ma non giustifica minimamente l'agire dell'arciduca, che quale arbitro avrebbe dovuto osservare la più scrupolosa imparzialità. In cambio promise loro, per ordine dell'imperatore e quale esecutore dell'ordine imperiale, di rimmetterli entro un mese nei castelli di Corno e Nomi, che avevano ricevuto dal giudizio camerale (3). Ma ciò non era ancor tutto. Per procedere con tutta sicurezza l'arciduca indusse il vescovo ad assoggettarsi al suo arbitrato, per così dire, a discrezione (4). Allora tutto era pronto per la sentenza, che l'arciduca Sigismondo quale esecutore del giudizio imperiale doveva dare in forza del contratto che aveva stretto con uno dei pretendenti. Il sabato prima di Esto mihi del 1485 l'arciduca, quale arbitro nominato da tutti due i contendenti, (5) e al cui giudizio ambedue s'erano sottomessi senza

(1) A. t. l. 32, 4 e 33, 15.

(2) Schatz-Archiv V. foglio 126i.

(3) Venerdì dopo la conversione di S. Paolo. (Copialbuch m. pag. 156).

(4) Sigismondo appare a un tratto quale esecutore dell'ordine imperiale; fin allora aveva sempre agito da arbitro. L'ha nominato l'imperatore arbitro nel frattempo e senza che il vescovo lo sapesse, oppure era arbitro personale dell'arciduca?

(5) Stavolta l'arciduca fece bene a non nominarsi esecutore della sentenza del giudizio camerale!

opposizione ulteriore, diede la seguente decisione: Il vescovo Giovanni deve accogliere benevolmente i fratelli Mattia e Giorgio di Castelbarco. I due fratelli in forza della sentenza del giudizio camerale devono esser rimessi in possesso dei castelli di Corno e di Nomi, come pure del dazio (alla porta di S. Martino) e rimanerci tranquilli per l'avvenire. Inoltre a loro devono esser consegnate le lettere, gli urbari e i registri appartenenti ai castelli e al dazio. Finalmente il vescovo doveva pagar loro annualmente 200 fiorini d'indennità personale e oltracciò 1500 fiorini: 700 a mezza quaresima, 400 il giorno di S. Martino e 400 il giorno di S. Giorgio prossimo e stender loro di ciò un istrumento col suo suggello. E così la lite doveva esser terminata per sempre⁽¹⁾.

Vescovo Giovanni non osò far più nessuna opposizione. Umilmente lui e il capitolo si sottomiserò al giudizio dell'arciduca il martedì dopo *Laetare* del 1485⁽²⁾.

IV.

Dunque i baroni di Castelbarco erano usciti vincitori dalla lunga lotta per l'eredità avita, ma la vittoria non fu loro lieta. Breve tempo dopo il favorevole giudizio dell'arciduca Mattia di Castelbarco venne a Trento e lì nella stanza superiore del palazzo vescovile⁽³⁾ per intercessione dell'arciduca Sigismondo ricevette i due castelli di Corno e Nomi e il piccolo dazio di S. Martino in feudo dal vescovo Giovanni per sè e suo fratello Giorgio assente, cioè il vescovo glieli conferì bensì, ma si rifiutò di stenderne il documento. Il baron Mattia pregò e ripregò, e fu tanto contrariato dagli indugi del vescovo, che diede in furie, sì che il vescovo potè revocare l'investizione col pretesto che Mattia aveva mancato al rispetto dovuto al suo signore feudale⁽⁴⁾.

(1) Codex 176 foglio 36 seg. e L. f. t. VII foglio 112' e 113 (ted.)

(2) Codex 176 f. 91 e L. f. t. VII f. 113' (ted.)

(3) „Proprio vicino allo sporto dove sono dipinti gli stemmi d'Austria e del Tirolo da una parte e quelli della Chiesa e del vescovo Giorgio dall'altra.“

(4) Deposizione di Guglielmo Rottaler, parroco di Mezocorona, dei 3 agosto 1500. (Pestarchiv 31, 64). Pare che il Castelbarco sia venuto a Trento per il documento d'investizione due volte (se non più). La prima volta alloggiò da Fe-